	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 3098

ALP.10 - PN/AIA/27-1

Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 476 del 8 aprile 2008, come modificato con il decreto n. 550 del 21 aprile 2008 e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale medesima.

Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L..

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto del Presidente della Giunta 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30 <<Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti>> e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale);

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

Vista la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei

lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 476 del 8 aprile 2008, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione, relativamente al 3° lotto e al 4° lotto 1° e 2° stralcio, della discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I, al decreto legislativo stesso, sita nel Comune di Maniago (PN), località Cossana, da parte della Società Friul Julia Appalti S.r.l. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, Zona Industriale, fraz. Grions del Torre;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 550 del 21 aprile 2008, con il quale è stato modificato il succitato decreto n. 476/2008, nella parte inerente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie;

Vista la domanda del 23 settembre 2009, con la quale la Società Friul Julia Appalti S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 59/2005, la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 476/2008;

Preso Atto che dalla documentazione tecnica presentata a corredo della suddetta istanza del 23 settembre 2009 emerge che la modifica sostanziale si riferisce esclusivamente al quarto lotto della discarica in argomento;

Considerato che in allegato alla citata istanza la Società ha inviato la Dichiarazione del Gestore dell'impianto e la quietanza relativa al pagamento dell'attività istruttoria;

Vista la nota prot. n. ALP.10 – 25875 – PN/AIA/27-1 del 25 settembre 2009, con la quale la Regione ha inviato al Comune di Maniago (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'AATO Occidentale, tutta la documentazione inerente la modifica sostanziale richiesta;

Vista la nota prot. n. ALP.10 – 25933 – PN/AIA/27-1 del 25 settembre 2009, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

Visto il Verbale della Conferenza di servizi, svoltasi in data 28 dicembre 2009, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione ricorda che, con nota di data 23 settembre 2009, la Società Friul Julia Appalti S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 59/2005, la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale sopra richiamata;

- dalla documentazione allegata alla domanda emerge la proposta, da parte della Società, di riclassificare il 4° (quarto) lotto della discarica, nella sottocategoria di cui alla lettera c), comma 1, art. 7 del D.M. 3 agosto 2005 - "discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas";

- il rappresentante della Regione fa presente che, con decreto n. 2971-SCR 811 del 15 dicembre 2009 il Direttore della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha stabilito che il progetto riguardante la riclassificazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M. 3 agosto 2005, della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Maniago, località Cossana, presentato dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., non è da

assoggettare alla procedura di VIA di cui alla L.R. 43/90 e s.m.i. e al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota di data 24 dicembre 2009, con la quale la Provincia di Pordenone esprime parere favorevole alla modifica sostanziale proposta, con le seguenti prescrizioni:

1) devono essere realizzati in tempi brevi i sistemi di captazione e di combustione del biogas prodotto dal quarto lotto della discarica;

2) venga concordata con ARPA FVG la metodica di campionamento del parametro DOC;

- la Conferenza di servizi prende atto che la Società ha pubblicato l'avviso di cui all'art. 5 del d.lgs. 59/2005 sul quotidiano "Il Piccolo" il giorno 30 settembre 2009 e che non sono pervenute osservazioni entro il termine previsto;

- la Conferenza di servizi accoglie, ricorrendone i presupposti tecnici e legislativi, la proposta di modifica sostanziale della Società atta a riclassificare il 4° (quarto) lotto della discarica, nella sottocategoria di cui alla lettera c), comma 1, articolo 7 del D.M. 3 agosto 2005 — "discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas";

- la Conferenza di servizi ritiene che la Società dovrà ottemperare alla prescrizione relativa alla realizzazione del sistema di captazione e combustione del biogas entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'autorizzazione integrata ambientale;

- relativamente alla metodica di determinazione del parametro DOC, la Società dovrà proporre all'ARPA entro sessanta giorni dal ricevimento dell'AIA le relative metodiche analitiche che dovranno essere successivamente concordate e definite con ARPA stessa;

- la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DM 03.08.2005, prende atto che i criteri di ammissibilità sono già fissati nell'autorizzazione vigente, avendo la stessa già definito i codici CER, la provenienza e i limiti di concentrazione nell'eluato;

- con riferimento alla Tabella 5, del DM 3 agosto 2005, la Conferenza di servizi prevede le seguenti deroghe:

	L/S= 10 l/kg [mg/l]
Cloruri	≤ 4500
Solfati	≤ 6000
DOC	≤ 2000
TDS	≤ 18000
Sostanza secca	≥ 18%

- il rappresentante dell'ARPA si riserva di trasmettere l'aggiornamento della tabella relativa alle attività previste a carico dell'Ente di controllo (Tab. 21 della vigente autorizzazione);

Vista la nota prot. n. ALP.10-45222-PN/AIA/27-1 del 29 dicembre 2009, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 28 dicembre 2009;

Considerato che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della l.r. 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione precedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi;

Considerato che l'articolo 3, commi 1 e 2, del d.m. 24 aprile 2008, prevede che le attività a carico di A.R.P.A., per le quali è dovuta la tariffa, consistano nell'effettuazione, secondo le frequenze nella tabella stessa indicate, dei seguenti controlli:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni;

Atteso che l'ARPA ha aggiornato la Tabella 21 – Attività previste a carico dell'ARPA FVG, contenuta nell'Allegato B, "ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO" di cui al decreto n. 476/2008, adeguandola a quanto previsto dalla modifica sostanziale che si autorizza con il presente provvedimento e rendendola rispondente a quanto disposto dal d.m. 24 aprile 2008, in materia di tariffe;

Vista la nota prot. n. 6274/09/SA – PA/26 del 28 dicembre 2009, trasmessa via e-mail il 29 dicembre 2009, con la quale l'ARPA ha fornito la nuova Tabella sopra menzionata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di autorizzare:

- la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 476 del 8 aprile 2008, come modificato dal decreto n. 550 del 21 aprile 2008;
- la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui ai suddetti decreti, consistente nella sostituzione del punto "ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO", contenuto nell'Allegato B, al decreto n. 476/2008;

Visto l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale assentita con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 476 del 8 aprile 2008, come modificato dal decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 550 del 21 aprile 2008.

Art. 2 - Il 4° (quarto) lotto della discarica della Società Friul Julia Appalti S.r.l. di cui al punto 5.4 dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sita in Comune di Maniago (PN), località Cossana, viene riclassificato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M. 3 agosto 2005, come "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas".

Art. 3 – In deroga a quanto disposto dalla Tabella 5, del DM 3 agosto 2005, i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità dei rifiuti non pericolosi in discarica relativi ai componenti cloruri, solfati, DOC e TDS sono i seguenti:

	L/S = 10 l/kg [mg/l]
Cloruri	≤ 4500
Solfati	≤ 6000
DOC	≤ 2000
TDS	≤ 18000
Sostanza secca	≥ 18%

Art. 4 – All'Allegato B, di cui al decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 476 del 8 aprile 2008, come modificato dal decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 550 del 21 aprile 2008, il punto "ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO", viene sostituito dal seguente:

"ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO"

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 21, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA sulla qualità dell'aria, delle acque sotterranee e sul percolato, ed il nominativo della Ditta esterna incaricata. Per le misurazioni con frequenza inferiore al semestre, la comunicazione di cui sopra va fatta solo semestralmente. L'ARPA si riserva di presenziare agli autocontrolli ovvero di effettuarne in proprio di sua iniziativa secondo frequenze e modalità contenute nella Tabella 21.


Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tab. 21 – *Attività previste a carico dell'ARPA FVG*

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni	Aria	/	/
	Acqua	/	/
	Rifiuti	/	/
	Clima acustico	/	/
	Tutela risorsa idrica	/	/
	Campi elettromagnetici	/	/
	Odori	/	/
	Sicurezza del territorio	/	/
	Ripristino ambientale	/	/
Campionamento e analisi	Aria -tutti i camini del PMC o solo i camini... -tutti gli inquinanti del PMC o solo gli inquinanti....	/	/
	Acqua -tutti i piezometri del PMC (P1, P2, P3, P4) -solo gli inquinanti: pH, temperatura, conducibilità elettrica, TOC, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA, Metalli: Fe, As, Cu, Cd, Cr totale, Cr ^{VI} , Hg, Ni, Pb, Zn, Cianuri, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Fenoli, Pesticidi fosforati e totali, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati	annuale	5

Art. 5 – Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 476/2008, come modificato con il decreto n. 550/2008.

Trieste, **29 DIC.2009**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



0 1 07 140713 036 3



0 1 07 140713 037 4